



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N° 1 DEL 15/01/2021

Oggetto: MISURE VOLTE ALLA LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DI "BLUE TONGUE"

IL SINDACO

Vista la nota del Servizio Veterinario Sanità Animale Zona Sud dell'ATS Sardegna con la quale comunica che sono stati riscontrati focolai accertati e/o sospetti di Febbre Catarrale degli ovicaprini (Blue Tongue) nel territorio dei comuni di Santadi, S. Anna Arresi e Teulada, al fine di limitare il diffondersi della malattia

Considerato che è necessario adottare misure sanitarie restrittive atte ad evitare l'eventuale diffusione della malattia;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27/07/34 n° 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n° 320 e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 gennaio 1968, n° 34;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n° 833;

Vista la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;

Vista la Legge 9 Marzo 1989 n. 86;

Vista la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;

Visto il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112;

Visto il D.L. vo 1 Settembre 1998 n. 333

Visto il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196;

Vista l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;

Vista la Direttiva 2000/75/CE del 20 novembre 2000;

Vista la Decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005;

Visto il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225

Vista la Legge Regionale 1 settembre 2020 n° 24;

Visto il T.U. Enti Locali 267/2000;

Visto il Regolamento CE 1069/2009;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

Il Servizio Veterinario "Sanità Animale" dell'ATS Sardegna:

- a) sottopone le aziende riportate nell'allegato elenco in cui sono presenti animali suscettibili di malattia a vigilanza ufficiale, a indagini cliniche e, se ritenuto necessario, di laboratorio;
- b) fa procedere:
 - 1) al censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e all'aggiornamento degli animali nati o morti durante il periodo sospetto; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
 - 2) al censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore e che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- c) visita regolarmente le aziende e, in tali occasioni, procede ad un esame clinico approfondito degli animali sospetti o all'autopsia di quelli morti e, se necessario, procede ad esami di laboratorio per la conferma della malattia;
- d) dispone:
 - 1) il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse salvo specifica autorizzazione del Servizio Veterinario;
 - 2) l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;
 - 3) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicidi. La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;
 - 4) la distribuzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

1. In attesa che il veterinario ufficiale disponga le misure di cui al comma 2, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione deve comunque applicare le disposizioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), del medesimo comma 2.
2. Oltre alle disposizioni del comma 2., l'autorità competente può adottare disposizioni specifiche per le riserve naturali in cui gli animali sono allo stato brado.
3. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino a quando il rischio di diffusione della malattia sia stato escluso.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Redattore: LEFONS GIANFRANCO VITO

Dalla Residenza Municipale, lì 15/01/2021

Sottoscritta dal Sindaco/Vice Sindaco
LOCCI IGNAZIO
con firma digitale

